

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI REGALBUTO

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

N. 03 del Reg.	OGGETTO: Società per la gestione dei rifiuti in Ambito Aro Regalbuto – Centuripe SAES S.r.l. Approvazione nuovo statuto
Data 19/01/2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **10,30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1° convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
AMATO	Marco		X
BLASCO	Giuseppina Maria	X	
MONTELEONE	Giuseppe	X	
RUBULOTTA	Maria Rosa	X	
CONTINO	Sofia	X	
SACCONE	Maria Elena		X
PRIVITERA	Giuseppe	X	
POLIZZI ANSELMO	Concetta	X	
ROMANO	Maria Carmela	X	
MELI	Giovanni	X	
TODARO	Santa	X	
BENINATI	Mariano	X	

Assegnati n. 12	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri	Presenti n. 10
In carica n. 12		Assenti n. 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la **Sig.ra Maria Rosa Rubulotta** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** ;

Assolve le funzioni di **Segretario il Dr. Pierpaolo Nicolosi**.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Consiglieri: **Contino, Monteleone e Romano**

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il **Responsabile del servizio interessato**, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **Favorevole** ;

Il **Responsabile di Ragioneria**, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere **Favorevole**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 19/01/2019

**OGGETTO: Società per la gestione dei rifiuti in Ambito Aro Regalbuto – Centuripe
SAES S.r.l. Approvazione nuovo statuto**

Il Consigliere Blasco chiede il prelievo del punto 6 all'O.d.G.

Voti favorevoli 10 – contrari 0 espressi in forma palese per alzata di mano legalmente resi ed accertati.(unanimità)

Approvata la proposta, si continuano i lavori con gli interventi dei Consiglieri **Meli e Blasco**, i quali presentando una serie di emendamenti alla proposta;

Inizia il **Consigliere Meli** con la lettura dei propri emendamenti:

Emendamento n. 1 :

1. modifica dell'articolo 4.1 aggiungere dopo : “ *l'eventuale spalamento e la pulizia delle strade in caso d'innevamento e di condizioni avverse*”

La società previa vincolante delibera di assenso da parte del consiglio comunale dell'Ente Socio che manifesta l'esigenza, che si farà carico dei maggiori oneri e costi può inoltre operare

- “ *servizi di manutenzione.....* ”

Emendamento n. 2 :

2. modifica dell'art. 4.10

aggiungere

nel caso specifico di acquisto di beni immobili o aziende dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci previa delibera consiliare di assenso all'acquisto del comune o dei comuni che ne manifestano la necessità legata al funzionamento del servizio, il quale si assume o si assumono in modo esclusivo tutti i costi ed relativi oneri.

Emendamento n. 3 :

3. modifica dell'art. 12.2

aggiungere

l'acquisto di beni immobili o aziende, previa delibera consiliare del comune o dei comuni che ne manifestano la necessità dovrà essere legata al funzionamento del servizio

Ultimata la lettura del Consigliere Meli , passa la parola al Consigliere Blasco che da lettura dei propri emendamenti :

Emendamento n. 4 :

Il testo già approvato dal Consiglio Comunale riporta al punto 12.2 fino al comma a. “12.2 sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.

a. l'approvazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti, del bilancio e della distribuzione degli utili”

Poichè il Consiglio Comunale si esprimerà in sede di approvazione del bilancio consolidato, che comprende anche il bilancio delle partecipate, si propone di eliminare il testo “previa delibera dei consiglieri comunali degli enti affidanti” e, pertanto, di approvare la seguente versione:

“ 12.2 sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.:

a. l'approvazione del bilancio e della distribuzione degli utili”

Ultimate le letture degli emendamenti interviene il Segretario Comunale facendo rilevare che i suddetti emendamenti non sono corredati dei relativi pareri di regolarità tecnico/contabile e del parere dei Revisori dei conti pertanto diffida i consiglieri dall'adozione del provvedimento in assenza dei relativi pareri;

Interviene il **Consigliere Meli** e illustra ai presenti gli emendamenti e le motivazioni che hanno portato il gruppo consiliare a presentarli;

Ultimato il precedente intervento, prende la parola la **Consigliera Blasco** illustrando il proprio emendamento;

Il Sindaco chiede di mettere ai voti 5 minuti di sospensione temporanea per poter esaminare gli emendamenti, votata all'unanimità

Si riprendono i lavori alle ore 11, 30, con l'esposizione da parte del **Sindaco** della volontà favorevole da parte dell'Amministrazione in merito ai punti due e tre (eccetto il primo);

Interviene il **Consigliere Privitera** affermando che per l'ennesima volta si sta discutendo sull'approvazione di un correttivo già proposto dal Notaio, al fine di adeguare lo Statuto alle norme di legge. Continua in merito alla discussione degli emendamenti, ricordando che l'ampliamento oggetto sociale è stato già affrontato da questo Consiglio Comunale. Pertanto si propone che il proprio emendamento sia sottoposto al parere degli organi competenti

Interviene il **Segretario Comunale** ricordando che un atto approvato senza pareri è esecutivo, pertanto approvato in questi termini sarà a “vostra esclusiva responsabilità” in caso di violazione di legge.

Interviene il **Consigliere Privitera** affermando che il Consiglio in caso di parere negativo dovrà esercitare senza indugio il potere di autotutela per annullare l'atto;

Prende la parola il **Consigliere Meli** continuando che condivide in pieno quanto rilevato dal Segretario. In ogni caso il parere dei revisori non incide più di tanto. Quello che è importante è il parere di regolarità tecnica che attesta la conformità dell'atto alla legge. In merito alle osservazioni fatte da **Privitera**, vi è solo un intervento dell'**Assessore Polizzi**, buono nell'intenzione, ma non aggiunge altro. In ogni caso risulta insufficiente;

Interviene il **Sindaco** rispondendo che rispetto alla Delibera in questione, era stato inserito in uno dei punti che qualunque tipo di servizio ulteriore a quello dei rifiuti dovrà essere affidato e pagato a parte;

Prenda la parola il **Consigliere Romano** per chiarire ulteriormente l'emendamento

Il Sindaco ricorda che lo Statuto è unico per entrambi i comuni;

Non essendoci altre richieste d'intervento si passa alla votazione degli emendamenti in ordine di presentazione:

Emendamento n. 1 (Presentato dal Gruppo Consiliare “Regalbuto Riparte”)

Voti favorevoli 4 (minoranza)– contrari 6, espressi in forma palese per alzata di mano legalmente resi ed accertati.(**Respinto**)

Emendamento n. 2 (Presentato dal Gruppo Consiliare “Regalbuto Riparte”)

Voti favorevoli all'unanimità, espressi in forma palese per alzata di mano legalmente resi ed accertati.(**Approvato**)

Emendamento n. 3 (Presentato dal Gruppo Consiliare “Regalbuto Riparte”)

Voti favorevoli all'unanimità, espressi in forma palese per alzata di mano legalmente resi ed accertati.(**Approvato**)

Emendamento n. 4 (Presentato dal Gruppo Consiliare “Avanti”)

Voti favorevoli 6 – contrari 4 (minoranza) (**Approvato**)

Prende la parola il **Consigliere Meli** , facendo una dichiarazione di voto, specificando che il loro voto è contrario alla modifica statutaria in quanto ritengono che il servizio espletato dalla SAES sia gravoso in termini economici per la cittadinanza regalbutese e così come non si è condiviso sia il PEG proposto dalla SAES, sia la ricognizione delle società partecipate dove la SAES ha azzerato il capitale sociale. Pertanto la votazione sarà contraria. Si chiede che gli emendamenti vengano trascritti nel corpo della delibera.

La **Consigliera Blasco** per le motivazioni già dette in precedenza voterà favorevolmente.

Non essendoci altre richieste di intervento si passa alla votazione della proposta come sopra emendata.

– con voti favorevoli 6 – contrari 4 (Meli, Romano, Todaro, Beninati)
espressi in forma palese per alzata di mano legalmente resi ed accertati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto dell' Ente

Vista la legge regionale n 48/91 e smi

Visto il D.Lvo n 267/2000 e smi

Vista la superiore votazione

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto:

**“Società per la gestione dei rifiuti in Ambito Aro Regalbuto – Centuripe SAES S.r.l.
Approvazione nuovo statuto”** così come emendato in aula

che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL C.C.

F.to Maria Rosa Rubulotta

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dr. Pierpaolo Nicolosi

F.to Giuseppina Blasco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno **30/01/2019** per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pierpaolo Nicolosi

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

- 1) che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal **30/01/2019**, a seguito degli adempimenti sopra attestati.:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19.01.2019

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pierpaolo Nicolosi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.


Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pierpaolo Nicolosi



Comune di Regalbuto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :

Società per la gestione dei rifiuti in Ambito Aro Regalbuto-Centuripe SAES S.r.l.
Approvazione nuovo Statuto.

L'anno duemiladiciotto¹⁹ addi19..... del mese di gennaio alle ore
...10,3... nel Palazzo Municipale, si è riunito il consiglio comunale;

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario
Comunale, Dott. Pierpaolo Nicolosi

OGGETTO: Società per la gestione dei rifiuti in Ambito Aro Regalbuto-Centuripe SAES S.r.l.
Approvazione nuovo Statuto.

IL SINDACO

Premesso

-che con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 14/12/2015 è stata approvata la costituzione della Società SAES s.r.l. ed il relativo statuto;

-che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21/09/2018 è stato approvato il Nuovo Statuto della SAES S.r.l.;

Vista la nota Prot. 23990 del 05/12/2018 e successiva nota Prot. 25044 del 18/12/2018 con la quale l'Amministratore Unico della SAES s.r.l., comunica le modifiche proposte dal notaio Grazia Fiorenza da apportare allo Statuto approvato con la sopra citata delibera consiliare, condivise tra l'altro dallo stesso Amministratore e trasmette in allegato lo Statuto con le modifiche apportate ed il raffronto tra il vecchio e il nuovo Statuto;

Vista altresì la nota Prot. 25243 del 20/12/2018 con la quale l'Amministratore Unico della SAES s.r.l. esplicita che la modifica più importante riguarda l'art. 7 del predetto Statuto e che le restanti modifiche sono non sostanziali;

Visto il nuovo schema di Statuto, allegato al presente atto, composto da n. 20 articoli, nonché il quadro di raffronto tra lo statuto approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21/09/2018 e quello nuovo che viene sottoposto all'approvazione del civico consesso con il presente atto;


Visto l' O.A.EE.LL.. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Richiamate integralmente le premesse:

- 1) Di prendere atto della nota Prot. 25243 del 20/12/2018 con la quale l'Amministratore Unico della SAES s.r.l. esplicita che la modifica più importante riguarda l'art. 7 del predetto Statuto e che le restanti modifiche sono non sostanziali;
- 2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Statuto della SAES s.r.l. allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n . 20 articoli;
- 3) Di dare atto che lo Statuto approvato con la deliberazione di C.C. n. 69 del 21/09/2018 , deve intendersi esplicitamente abrogato e sostituito dallo Statuto testè approvato;
- 4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

**IL PROPONENTE,
IL SINDACO**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :


Società per la gestione dei rifiuti in Ambito Aro Regalbuto-Centuripe SAES S.r.l. Approvazione nuovo Statuto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Regalbuto, li 20-12-2018

Il Dirigente del Settore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere *Favorevole* riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Regalbuto, li


20/12/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario



Il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore Finanziario attesta altresì la copertura finanziaria della complessiva spesa di € al Cap. del Bilancio di Previsione esercizio finanziario..... - Gestione competenza/Gestione residui

Il Dirigente del Settore Finanziario



SAES s.r.l. Società Ambiente e Servizi s.r.l.
c/o Comune di Regalbuto, Piazza della Repubblica, n. 1-94017 Regalbuto
P.iva 01227990866, tel./fax. 0935 72112

Regalbuto, 04/12/2018

Ai signori soci
comune di Regalbuto
comune di Centuripe

al revisore unico
dott. Massimo Scebba

e p.c. al dottor Grazia Fiorenza, notaio in Enna

Oggetto: Nuovo statuto saes-Modifiche proposte dal Notaio Grazia Fiorenza.

Con riferimento al nuovo statuto della SAES s.r.l., approvato dai consigli comunali di Regalbuto e Centuripe, si comunica ai signori soci ed al revisore unico che a seguito dell'esame del testo da parte del notaio Grazia Fiorenza, lo stesso propone delle modifiche da apportare, condivise da questo organo amministrativo, come da testo allegato alla presente.

Si invitano, pertanto, i signori soci a dare seguito agli adempimenti necessari al fine della convocazione dell'assemblea straordinaria da parte della scrivente società.

L'amministratore unico della SAES s.r.l.

Dott. ing. Daniele Zito



Comune di Centuripe

Capitale sociale € 10.000,00-Società soggetta al controllo analogo da parte dei comuni di Regalbuto e Centuripe
web site: www.saes-rc.it, mail: info@saes-rc.it, saes@arubapec.it

1 di 1



Comune di Regalbuto



SAES s.r.l. Società Ambiente e Servizi s.r.l.
c/o Comune di Regalbuto, Piazza della Repubblica, n. 1-94017 Regalbuto
P.iva 01227990866, tel./fax. 0935 72112

Regalbuto, 18/12/2018



Ai signori soci
comune di Regalbuto
comune di Centuripe
al revisore unico
dott. Massimo Scebba

e p.c. al dottor Grazia Fiorenza, notaio in Enna

Oggetto: Trasmissione statuto saes e raffronto con statuto approvato dai consigli comunali.

Facendo seguito a ns. pec del 04/12/2018 e come discusso per le vie brevi si inviano, in formato editabile, il nuovo statuto ed il quadro di raffronto tra lo statuto approvato dai consigli comunali dei comuni soci ed il nuovo statuto.

Si invitano, pertanto, i signori soci a dare seguito agli adempimenti necessari al fine della convocazione dell'assemblea straordinaria da parte della scrivente società.

L'amministratore unico della SAES s.r.l.

Dott. ing. Daniele Zito




Comune di Centuripe

Capitale sociale € 10.000,00-Società soggetta al controllo
analogo da parte dei comuni di Regalbuto e Centuripe
web site: www.saes-rc.it, mail: info@saes-rc.it, saes@arubapec.it

1 di 1



Comune di Regalbuto



SAES s.r.l. Società Ambiente e Servizi s.r.l.
 c/o Comune di Regalbuto, Piazza della Repubblica, n. 1-94017 Regalbuto
 P.iva 01227990866, tel./fax. 0935 72112

Regalbuto, 20/12/2018

Ai signori soci
 comune di Regalbuto
 comune di Centuripe
 al revisore unico
 dott. Massimo Scebba

Oggetto: Modifiche proposte per lo statuto saes. Chiarimenti.

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse per le vie brevi si esplicita che le modifiche proposte allo statuto saes, già approvato dai consigli comunali, riguardano, oltre a piccole modifiche di formattazione, il punto 10 dell'art. 4, l'art. 7 ed il punto ~~X~~2 dell'art. 11. La modifica più importante riguarda l'art. 7; le restanti modifiche sono non sostanziali. In particolare:

- le modifiche del punto 10 dell'art. 4 consentono di esplicitare ed espressamente elencare le attività che, *altresì*, può svolgere l'azienda e, quindi, non lasciare troppo ampia e generica tale facoltà;
- per quanto riguarda l'art. 7, per come formulato ed approvato, il meccanismo di ripartizione non proporzionale alla partecipazione societaria dei "costi operativi e delle spese di funzionamento", ad opinione del notaio (condivisa dall'organo amministrativo della società), poteva fare configurare l'ipotesi di società consortile di fatto. Facendo riferimento, invece, esclusivamente ai "costi di gestione" viene sciolto ogni dubbio sulla natura non consortile della società;
- le modifiche del punto ~~X~~2 dell'art. 11 consistono nell'eliminazione della frase "*tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei soci partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato*" poiché il suo contenuto è ridondante in quanto insito nell'elenco puntato che la precede.

Si invitano, pertanto, i signori soci a dare seguito agli adempimenti necessari al fine della convocazione dell'assemblea straordinaria da parte della scrivente società.

L'amministratore unico della SAES s.r.l.

Dott. ing. Daniele Zito




Comune di Centuripe

Capitale sociale € 10.000,00-Società soggetta al controllo analogo da parte dei comuni di Regalbuto e Centuripe
 web site: www.saes-rc.it, mail: info@saes-rc.it, saes@arubapec.it

1 di 1



Comune di Regalbuto



SAES s.r.l. Società Ambiente e Servizi s.r.l.
c/o Comune di Regalbuto, Piazza della Repubblica, n. 1-94017 Regalbuto
P.iva 01227990866, tel./fax. 0935 72112

Regalbuto, 20/12/2018

Prat 25243

20-12-2018

Ai signori soci
comune di Regalbuto
comune di Centuripe
al revisore unico
dott. Massimo Scebba

Oggetto: Modifiche proposte per lo statuto saes. Chiarimenti.

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse per le vie brevi si esplicita che le modifiche proposte allo statuto saes, già approvato dai consigli comunali, riguardano, oltre a piccole modifiche di formattazione, il punto 10 dell'art. 4, l'art. 7 ed il punto 12 dell'art. 11. La modifica più importante riguarda l'art. 7; le restanti modifiche sono non sostanziali. In particolare:

- le modifiche del punto 10 dell'art. 4 consentono di esplicitare ed espressamente elencare le attività che, *altresì*, può svolgere l'azienda e, quindi, non lasciare troppo ampia e generica tale facoltà;
- per quanto riguarda l'art. 7, per come formulato ed approvato, il meccanismo di ripartizione non proporzionale alla partecipazione societaria dei "costi operativi e delle spese di funzionamento", ad opinione del notaio (condivisa dall'organo amministrativo della società), poteva fare configurare l'ipotesi di società consortile di fatto. Facendo riferimento, invece, esclusivamente ai "costi di gestione" viene sciolto ogni dubbio sulla natura non consortile della società;
- le modifiche del punto 12 dell'art. 11 consistono nell'eliminazione della frase "*tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei soci partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato*" poiché il suo contenuto è ridondante in quanto insito nell'elenco puntato che la precede.

Si invitano, pertanto, i signori soci a dare seguito agli adempimenti necessari al fine della convocazione dell'assemblea straordinaria da parte della scrivente società.

L'amministratore unico della SAES s.r.l.

Dott. ing. Daniele Zito



Comune di Centuripe

Capitale sociale € 10.000,00-Società soggetta al controllo
analogo da parte dei comuni di Regalbuto e Centuripe
web site: www.saes-rc.it, mail: info@saes-rc.it, saes@arubapec.it

1 di 1



Comune di Regalbuto

Segreteria Regalbuto

Da: "Per conto di: saes@arubapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "Comune di Regalbuto" <protocolloreagalbuto@pec.it>; "Comune di Centuripe"
<comunecenturipe@pec.it>; "Massimo Scebba" <massimoscebba@pec.it>
Data invio: giovedì 20 dicembre 2018 11.39
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Modifiche statuto saes. Chiarimenti.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/12/2018 alle ore 11:39:59 (+0100) il messaggio
"Modifiche statuto saes. Chiarimenti." è stato inviato da "saes@arubapec.it"
indirizzato a:
comunecenturipe@pec.it massimoscebba@pec.it protocolloreagalbuto@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181220113959.25025.666.1.63@pec.aruba.it

Prot 25 243

20-12-2018

RAFFRONTO TRA NUOVO STATUTO PREVISTO E STATUTO APPROVATO

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p style="text-align: center;">Art. 1 - DENOMINAZIONE E PRINCIPI GENERALI</p> <p>1.1. È costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico locale, denominata "SAES - SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI, società a responsabilità limitata, per brevità anche SAES s.r.l."</p> <p>1.2 La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dei soci.</p> <p>1.3 La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire ai soci il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.</p> <p>1.4 Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo enti pubblici locali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>1.5 Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, né a mezzo della cessione di quote, né a mezzo di operazioni di aumento del capitale, né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.</p> <p>1.6 Le vicende societarie sono regolate dal D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione Pubblica) e s.m.i., immediatamente applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.Lgs., come confermato dalla Circolare del Dipartimento Rifiuti presso la regione Siciliana n. 2 del 13 luglio 2017, nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7.</p> <p>Rilevano altresì l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e s.m.i., per come recepito in Sicilia, la Legge della Regione Siciliana n. 9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), successive modifiche ed integrazioni, le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, e tutta la normativa secondaria di carattere statale e regionale vigente in materia.</p> <p>1.7. Le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno essere improntate ai principi di evidenza pubblica, trasparenza, massima partecipazione e rotazione. Esse dovranno risultare conformi alle specifiche del modello societario "in-house providing", come desumibili dalle normative e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 - DENOMINAZIONE E PRINCIPI GENERALI</p> <p>1.1. È costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico locale, denominata "SAES - SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI, società a responsabilità limitata, per brevità anche SAES s.r.l."</p> <p>1.2 La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dei soci.</p> <p>1.3 La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire ai soci il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.</p> <p>1.4 Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo enti pubblici locali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>1.5 Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, né a mezzo della cessione di quote, né a mezzo di operazioni di aumento del capitale, né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.</p> <p>1.6 Le vicende societarie sono regolate dal D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione Pubblica) e s.m.i., immediatamente applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.Lgs., come confermato dalla Circolare del Dipartimento Rifiuti presso la regione Siciliana n. 2 del 13 luglio 2017, nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7.</p> <p>Rilevano altresì l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e s.m.i., per come recepito in Sicilia, la Legge della Regione Siciliana n. 9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), successive modifiche ed integrazioni, le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, e tutta la normativa secondaria di carattere statale e regionale vigente in materia.</p> <p>1.7. Le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno essere improntate ai principi di evidenza pubblica, trasparenza, massima partecipazione e rotazione. Esse dovranno risultare conformi alle specifiche del modello societario "in-house providing", come desumibili dalle normative e</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.	dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.
<p style="text-align: center;">Art. 2 - SEDE</p> <p>La società ha sede legale nel Comune di Regalbuto. L'organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o unità locali, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 - SEDE</p> <p>La società ha sede legale nel Comune di Regalbuto. L'organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o unità locali, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ</p> <p>La società ha durata sino al 31 dicembre 2055, (duemilacinquantacinque) salvo proroga o scioglimento anticipato con delibera da parte dell'Assemblea dei soci.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ</p> <p>La società ha durata sino al 31 dicembre 2055, (duemilacinquantacinque) salvo proroga o scioglimento anticipato con delibera da parte dell'Assemblea dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 - OGGETTO</p> <p>4.1 La società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>La società può in particolare operare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, qui di seguito specificati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti; ✓ il trasferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio; ✓ il ritiro ed il trasporto verso gli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili); ✓ il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o C.C.R.), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dalle utenze servite, nel rispetto dei Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di 	<p style="text-align: center;">Art. 4 - OGGETTO</p> <p>4.1 La società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>La società può in particolare operare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, qui di seguito specificati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti; ✓ il trasferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio; ✓ il ritiro ed il trasporto verso gli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili); ✓ il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o C.C.R.), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dalle utenze servite, nel rispetto dei Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>destinazione finale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ lo spazzamento e il diserbo/scerbamento stradale; ✓ lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze o di contenitori/cassonetti eventualmente posizionati nel territorio; ✓ il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili); ✓ il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta; ✓ la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (C.C.R., isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.); ✓ la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata; ✓ le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, ivi compreso la rimozione della parietaria da rocce, muri, e in genere dai luoghi pubblici incolti; ✓ l'eventuale spalamento e la pulizia delle strade in caso di innevamento e di condizioni atmosferiche avverse. <ul style="list-style-type: none"> - servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.); - servizi di pulizia degli immobili comunali; - la gestione del servizio idrico, con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire detto servizio; - servizi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali dei comuni soci, in particolare di strade e marciapiedi, di manutenzione e gestione delle aree pubbliche comunali destinate alla sosta, e di cartellonistica stradale; - servizi di manutenzione di beni mobili ed immobili (comprese le scuole) di proprietà dei comuni soci; - servizi di manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione, efficientamento energetico ed impiantistica negli edifici degli immobili comunali; 	<p>destinazione finale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ lo spazzamento e il diserbo/scerbamento stradale; ✓ lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze o di contenitori/cassonetti eventualmente posizionati nel territorio; ✓ il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili); ✓ il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta; ✓ la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (C.C.R., isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.); ✓ la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata; ✓ le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, ivi compreso la rimozione della parietaria da rocce, muri, e in genere dai luoghi pubblici incolti; ✓ l'eventuale spalamento e la pulizia delle strade in caso di innevamento e di condizioni atmosferiche avverse. <ul style="list-style-type: none"> - servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.); - servizi di pulizia degli immobili comunali; - la gestione del servizio idrico, con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire detto servizio; - servizi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali dei comuni soci, in particolare di strade e marciapiedi, di manutenzione e gestione delle aree pubbliche comunali destinate alla sosta, e di cartellonistica stradale; - servizi di manutenzione di beni mobili ed immobili (comprese le scuole) di proprietà dei comuni soci; - servizi di manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione, efficientamento energetico ed impiantistica negli edifici degli immobili comunali;

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<ul style="list-style-type: none"> - gestione dei servizi cimiteriali; - gestione mercati comunali; - servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto dei comuni soci; - altri servizi degli enti affidanti volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche tematiche di <i>innovazione sociale</i>, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali dei comuni soci e quindi della società. <p>4.2 Nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli enti affidanti, la società si uniformerà ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>4.3 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate ed al funzionamento degli impianti.</p> <p>4.4 Le attività ed i servizi sopra elencati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.</p> <p>4.5 La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalente quale definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016. Pertanto, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà essere relativo allo svolgimento dei compiti affidati dai soci e nell'ambito dei relativi territori di competenza. La produzione ulteriore al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>4.6 Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 D.lgs. n. 175/2016. Nel caso di cui al comma 4, art. 16, D.lgs. n. 175/2016, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gestione dei servizi cimiteriali; - gestione mercati comunali; - servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto dei comuni soci; - altri servizi degli enti affidanti volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche tematiche di <i>innovazione sociale</i>, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali dei comuni soci e quindi della società. <p>4.2 Nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli enti affidanti, la società si uniformerà ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>4.3 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate ed al funzionamento degli impianti.</p> <p>4.4 Le attività ed i servizi sopra elencati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.</p> <p>4.5 La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalente quale definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016. Pertanto, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà essere relativo allo svolgimento dei compiti affidati dai soci e nell'ambito dei relativi territori di competenza. La produzione ulteriore al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>4.6 Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 D.lgs. n. 175/2016. Nel caso di cui al comma 4, art. 16, D.lgs. n. 175/2016, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. In caso di rinuncia all'affidamento diretto si applica l'art. 16, comma 6, D. Lgs n. 175/2016.</p> <p>4.7 La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per come recepito in Sicilia, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>4.8 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dai soci, ovvero al di fuori dai territori di competenza degli enti Affidanti secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto dalla società, previa approvazione degli enti affidanti, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento diretto.</p> <p>4.9 Le attività svolte secondo quanto stabilito dal precedente comma, dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività svolte in favore degli enti affidanti, e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto le attività principali.</p> <p>4.10 In via non prevalente ed in funzione strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, altresì, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, in Italia, beni immobili. La società potrà, altresì, acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, anche all'estero, mobili registrati, mobili, aziende. Essa potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere e predisporre campagne di sensibilizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti; 	<p>contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. In caso di rinuncia all'affidamento diretto si applica l'art. 16, comma 6, D. Lgs n. 175/2016.</p> <p>4.7 La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per come recepito in Sicilia, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>4.8 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dai soci, ovvero al di fuori dai territori di competenza degli enti Affidanti secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto dalla società, previa approvazione degli enti affidanti, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento diretto.</p> <p>4.9 Le attività svolte secondo quanto stabilito dal precedente comma, dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività svolte in favore degli enti affidanti, e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto le attività principali.</p> <p>4.10 In via non prevalente ed in funzione strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili. Essa inoltre potrà, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, sia in Italia che all'estero, beni immobili, mobili registrati, mobili, aziende, curare l'amministrazione degli stessi, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali e o personali. Essa potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere e predisporre campagne di sensibilizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico con lo

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<ul style="list-style-type: none"> - partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri con esperti nelle aree di attività operative proprie della società, conferire gratuiti patrocini come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifestazioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della “cosa pubblica”, dell’uso cosciente dell’energia, ecc., con il precipuo scopo di massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cittadino; - promuovere azioni di pubblicità dell’oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati della società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l’obiettivo del miglioramento della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della valutazione della “customer satisfaction”. <p>4.11 Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri stati o enti territoriali, da enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.</p> <p>4.12 Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicitari cui è preordinata l’attività sociale dei comuni soci e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l’assunzione di personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello societario “in-house providing”, come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.</p>	<p>scopo di massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi forniti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri con esperti nelle aree di attività operative proprie della società, conferire gratuiti patrocini come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifestazioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della “cosa pubblica”, dell’uso cosciente dell’energia, ecc., con il precipuo scopo di massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cittadino; - promuovere azioni di pubblicità dell’oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati della società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l’obiettivo del miglioramento della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della valutazione della “customer satisfaction”. <p>4.11 Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri stati o enti territoriali, da enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.</p> <p>4.12 Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicitari cui è preordinata l’attività sociale dei comuni soci e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l’assunzione di personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello societario “in-house providing”, come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00€), esso è ripartito in quote.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto solo previa deliberazione dei consigli comunali, alle condizioni e nei termini da questi stabiliti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.</p> <p>5.3 Possono essere conferiti alla società, anche in caso di futuri aumenti di capitale, denaro, beni mobili ed immobili, crediti ed in genere tutti gli elementi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00€), esso è ripartito in quote.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto solo previa deliberazione dei consigli comunali, alle condizioni e nei termini da questi stabiliti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.</p> <p>5.3 Possono essere conferiti alla società, anche in caso di futuri aumenti di capitale, denaro, beni mobili ed immobili, crediti ed in genere tutti gli elementi</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>dell'attivo suscettibili di valutazione economica. La stima dei conferimenti dei beni in natura e di crediti è regolata, oltre che dall'art. 2465 c.c., dal terzo e dal quarto comma dell'art. 2343 c.c.</p>	<p>dell'attivo suscettibili di valutazione economica. La stima dei conferimenti dei beni in natura e di crediti è regolata, oltre che dall'art. 2465 c.c., dal terzo e dal quarto comma dell'art. 2343 c.c.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p> <p>6.1 Le quote di partecipazione non possono essere cedute a privati, e sono trasferibili soltanto a favore degli enti pubblici locali o consorzi di essi, conferenti i servizi, previo consenso unanime degli altri soci.</p> <p>6.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'amministratore unico dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. L'amministratore unico, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, comunicare a tutti i soci, risultanti dal registro imprese, l'offerta di vendita. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di quaranta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare alla società.</p> <p>6.3 L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, se l'operazione è economicamente conveniente ed è congruo il prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.</p> <p>È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.</p> <p>6.4 Salvo diversa determinazione dell'assemblea, qualora sussistano tutte le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, i finanziamenti effettuati dal socio a favore della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, si considerano infruttiferi.</p> <p>6.5 La società potrà anche assumere finanziamenti da parte dei soci con</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p> <p>6.1 Le quote di partecipazione non possono essere cedute a privati, e sono trasferibili soltanto a favore degli enti pubblici locali o consorzi di essi, conferenti i servizi, previo consenso unanime degli altri soci.</p> <p>6.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'amministratore unico dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. L'amministratore unico, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, comunicare a tutti i soci, risultanti dal registro imprese, l'offerta di vendita. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di quaranta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare alla società.</p> <p>6.3 L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, se l'operazione è economicamente conveniente ed è congruo il prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.</p> <p>È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.</p> <p>6.4 Salvo diversa determinazione dell'assemblea, qualora sussistano tutte le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, i finanziamenti effettuati dal socio a favore della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, si considerano infruttiferi.</p> <p>6.5 La società potrà anche assumere finanziamenti da parte dei soci con</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.	obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.
<p style="text-align: center;">Art.7 – COSTI DI GESTIONE</p> <p>7.1 I soci contribuiscono obbligatoriamente ai costi di gestione del servizio.</p> <p>7.2 L’attribuzione dei costi del servizio della società tra i soci avviene mediante l’individuazione di una quota per ciascun socio, che rispecchi l’effettiva incidenza del servizio prestato in favore dei singoli Comuni. A tal fine l’organo amministrativo periodicamente individua i centri di costo, definiti come unità che impiegano risorse, mezzi, lavoro e servizi e predispone il piano annuale di gestione.</p> <p>7.3 Sulla base dell’esigenze finanziarie o della società, la quota di ripartizione dei costi di gestione della Società è definita annualmente, dall’organo amministrativo, con il piano di gestione, che viene trasmesso ai soci prima del 30 giugno.</p> <p>7.4 La quota annuale di ripartizione è determinata su base previsionale, in relazione ai servizi espletati per gli Enti affidanti, alle effettive risorse impiegate nell’esercizio precedente, rifacendosi ai dati riferibili ad ogni rispettivo centro di costo o altra ragione di spesa. In particolare, in materia di gestione dei rifiuti, la previsione si baserà sulla percentuale di raccolta differenziata prevista, rapportata ai quantitativi di rifiuti urbani e assimilati prodotti nei singoli Comuni, oltre che sulle effettive risorse impiegate nell’esercizio precedente.</p> <p>Nella predisposizione del piano di gestione annuale, l’organo amministrativo tiene conto dell’eventuale scollamento, negli ultimi due esercizi, tra i costi effettivamente sostenuti dalla società per singolo centro di costo e quelli preventivati, procedendo ad eventuali compensazioni, rettifiche o riallineamenti.</p> <p>7.5 Il versamento della quota deve essere effettuato da ciascun Socio con ratei mensili, entro la fine di ciascun mese, o entro altra data se appositamente deliberato dall’Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art.7 – COSTI OPERATIVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO</p> <p>7.1 I soci contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento della società ed ai costi del servizio.</p> <p>7.2 La ripartizione dei costi del servizio e delle spese di funzionamento della società tra i soci avviene mediante l’individuazione di una quota per ciascun socio, che rispecchi l’effettiva incidenza del servizio prestato in favore dei singoli comuni. A tal fine l’organo amministrativo periodicamente individua i centri di costo, definiti come unità che impiegano risorse, mezzi, lavoro e servizi.</p> <p>7.3 Sulla base dell’esigenze finanziarie di funzionamento della società, la quota di ripartizione delle spese di funzionamento della società è definita annualmente, dall’organo amministrativo, che ne da comunicazione ai soci prima dell’approvazione del bilancio.</p> <p>7.4 La quota annuale di ripartizione delle spese di funzionamento è determinata su base previsionale, in relazione ai servizi espletati per gli enti affidanti, alle effettive risorse impiegate nell’esercizio precedente, rifacendosi ai dati riferibili ad ogni rispettivo centro di costo o altra ragione di spesa. In particolare in materia di gestione dei rifiuti la previsione si baserà sulla percentuale di raccolta differenziata prevista rapportata ai quantitativi di rifiuti urbani e assimilati prodotti nei singoli comuni, oltre che sulle effettive risorse impiegate nell’esercizio precedente.</p> <p>Nella determinazione della quota l’organo amministrativo tiene conto dell’eventuale scollamento, nell’esercizio precedente, tra le spese effettivamente sostenute dalla società per singolo centro di costo e quelle preventivate, procedendo ad eventuali compensazioni, rettifiche o riallineamenti.</p> <p>7.5 Il versamento della quota deve essere effettuato da ciascun socio con ratei mensili, entro la fine di ciascun mese, o entro altra data se appositamente deliberato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO</p> <p>8.1 La società è sottoposta all’obbligatorio «controllo analogo congiunto».</p> <p>8.2 Il controllo “analogo” si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO</p> <p>8.1 La società è sottoposta all’obbligatorio «controllo analogo congiunto».</p> <p>8.2 Il controllo “analogo” si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>“contestuale”) e verifica (controllo “ex post”).</p> <p>8.3 Ne consegue che sono attribuiti agli enti Affidanti i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il potere di adottare atti di indirizzo vincolanti per l'amministratore unico della società, ovvero indicare le condizioni in presenza delle quali la società può porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte degli enti affidanti stessi; - il potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dei Centri di Raccolta e di ogni altro servizio affidato alla società, nonché sulla gestione complessiva della società stessa; - il potere di elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione; - l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari della società predisposti dall'amministratore unico ed approvati dall'Assemblea. - la verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e l'eventuale indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio; - il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione; - il controllo e l'approvazione sui conti annuali del gestore. <p>8.4 Per consentire ai comuni soci il “controllo analogo congiunto” l'amministratore unico relazionerà periodicamente sulle attività svolte. Con riferimento alla gestione dei rifiuti la relazione dovrà contenere anche l'andamento della raccolta differenziata in rapporto alla produzione complessiva dei rifiuti urbani e assimilati dei singoli comuni e all'impiantistica regionale.</p>	<p>“contestuale”) e verifica (controllo “ex post”).</p> <p>8.3 Ne consegue che sono attribuiti agli enti Affidanti i seguenti poteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il potere di adottare atti di indirizzo vincolanti per l'amministratore unico della società, ovvero indicare le condizioni in presenza delle quali la società può porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte degli enti affidanti stessi; b) il potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dei Centri di Raccolta e di ogni altro servizio affidato alla società, nonché sulla gestione complessiva della società stessa; c) il potere di elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione; d) l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari della società predisposti dall'amministratore unico ed approvati dall'Assemblea. e) la verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e l'eventuale indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio; f) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione; g) il controllo e l'approvazione sui conti annuali del gestore. <p>8.4 Per consentire ai comuni soci il “controllo analogo congiunto” l'amministratore unico relazionerà periodicamente sulle attività svolte. Con riferimento alla gestione dei rifiuti la relazione dovrà contenere anche l'andamento della raccolta differenziata in rapporto alla produzione complessiva dei rifiuti urbani e assimilati dei singoli comuni e all'impiantistica regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 - GESTIONE DEI SERVIZI</p> <p>9.1 La gestione dei servizi affidati alla società sarà disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che individuerà le modalità attraverso le quali lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto concreto ed effettivo delle norme dello statuto della società e delle previsioni di legge.</p> <p>9.2 Gli enti affidanti restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 - GESTIONE DEI SERVIZI</p> <p>9.1 La gestione dei servizi affidati alla società sarà disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che individuerà le modalità attraverso le quali lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto concreto ed effettivo delle norme dello statuto della società e delle previsioni di legge.</p> <p>9.2 Gli enti affidanti restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>disposizioni di legge, statali e regionali, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la società dovrà realizzare, fatte salve in ogni caso tutte le competenze previste in capo ad altri soggetti e/o enti dalle norme statali e regionali vigenti in materia.</p>	<p>disposizioni di legge, statali e regionali, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la società dovrà realizzare, fatte salve in ogni caso tutte le competenze previste in capo ad altri soggetti e/o enti dalle norme statali e regionali vigenti in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ</p> <p>10.1 Sono organi della società:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 l'Assemblea; 2 l'Amministratore Unico; 3 l'Organo di Controllo. 	<p style="text-align: center;">Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ</p> <p>10.1 Sono organi della società:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 l'Assemblea; 5 l'Amministratore Unico; 6 l'Organo di Controllo.
<p style="text-align: center;">Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>11.1 L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.</p> <p>11.2 La convocazione dell'assemblea avviene con le modalità stabilite dall'art. 2479 bis del codice civile, mediante spedizione effettuata dall'organo amministrativo a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal registro imprese, ed al revisore dei conti, se nominato, di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata, o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea si riterrà comunque valida qualora ricorrano i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale; - l'amministratore unico ed il revisore, se nominati, siano presenti od informati della riunione; - nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. <p>Fintanto che i soci sono due per la regolare costituzione dell'Assemblea sarà comunque necessaria la partecipazione di entrambi i soci.</p> <p>11.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>11.1 L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.</p> <p>11.2 La convocazione dell'assemblea avviene con le modalità stabilite dall'art. 2479 bis del codice civile, mediante spedizione effettuata dall'organo amministrativo a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal registro imprese, ed al revisore dei conti, se nominato, di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata, o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea si riterrà comunque valida qualora ricorrano i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale; - l'amministratore unico ed il revisore, se nominati, siano presenti od informati della riunione; - nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei soci partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Fintanto che i soci sono due per la regolare costituzione dell'Assemblea sarà comunque necessaria la partecipazione di entrambi i soci.</p> <p>11.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, per delega scritta valida per singole adunanze, purché non si tratti di amministratore o revisore o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o sindaci o dipende di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>11.4 L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale e delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste, sia in materia di quorum costitutivo sia in materia di quorum deliberativo, da norme inderogabili vigenti in materia.</p> <p>11.5 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso d'assenza od impedimento dell'amministratore unico, la presidenza dell'assemblea è assunta da altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima. L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.</p> <p>Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>11.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.</p>	<p>rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, per delega scritta valida per singole adunanze, purché non si tratti di amministratore o revisore o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o sindaci o dipende di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>11.4 L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale e delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste, sia in materia di quorum costitutivo sia in materia di quorum deliberativo, da norme inderogabili vigenti in materia.</p> <p>11.5 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso d'assenza od impedimento dell'amministratore unico, la presidenza dell'assemblea è assunta da altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima. L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.</p> <p>Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>11.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>12.1 L'Assemblea rappresentata dai soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto (ed in particolare i poteri relativi al c.d. controllo analogo congiunto) come sopra disciplinati), nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.</p> <p>12.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.:</p> <p>a. l'approvazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti, del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>12.1 L'Assemblea rappresentata dai soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto (ed in particolare i poteri relativi al c.d. controllo analogo congiunto) come sopra disciplinati), nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.</p> <p>12.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.:</p> <p>a. l'approvazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti, del</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>bilancio e della distribuzione degli utili;</p> <p>b. la nomina e la revoca dell'amministratore unico;</p> <p>c. l'approvazione dell'organigramma aziendale e dell'assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e funzioni;</p> <p>d. la nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale, ove obbligatori o se nominati;</p> <p>e. le modifiche del capitale sociale, previa delibera dei consigli comunali degli enti Affidanti;</p> <p>f. le modifiche dello Statuto, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;</p> <p>g. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;</p> <p>h. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;</p> <p>i. la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo o le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale di oltre 1/3 (un terzo) ed in generale, il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione o di valore unitario superiore ad euro 40.000, corrispondente al limite per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui al D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a). L'organo amministrativo della società può quindi compiere atti di gestione ordinaria. A titolo meramente esemplificativo, si intendono attività di gestione ordinaria: il pagamento di spese ricorrenti obbligatorie quali stipendi ai lavoratori, spese energetiche e altre similari, delle spettanze dell'amministratore unico, del revisore unico e del medico competente; i contratti e gli acquisti effettuati tramite convenzioni CONSIP o tramite MEPA fino all'importo previsto dal D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a). per l'affidamento diretto; assistenza tecnica e manutenzione dei mezzi di trasporto; acquisto di materiali di consumo.</p> <p>j. l'autorizzazione all'organo amministrativo a compiere le prestazioni di garanzie reali o personali, le fidejussioni e le concessioni di prestiti nonché l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni</p>	<p>bilancio e della distribuzione degli utili;</p> <p>b. la nomina e la revoca dell'amministratore unico;</p> <p>c. l'approvazione dell'organigramma aziendale e dell'assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e funzioni;</p> <p>d. la nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale, ove obbligatori o se nominati;</p> <p>e. le modifiche del capitale sociale, previa delibera dei consigli comunali degli enti Affidanti;</p> <p>f. le modifiche dello Statuto, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;</p> <p>g. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;</p> <p>h. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;</p> <p>i. la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo o le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale di oltre 1/3 (un terzo) ed in generale, il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione o di valore unitario superiore ad euro 40.000, corrispondente al limite per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui al D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a). L'organo amministrativo della società può quindi compiere atti di gestione ordinaria. A titolo meramente esemplificativo, si intendono attività di gestione ordinaria: il pagamento di spese ricorrenti obbligatorie quali stipendi ai lavoratori, spese energetiche e altre similari, delle spettanze dell'amministratore unico, del revisore unico e del medico competente; i contratti e gli acquisti effettuati tramite convenzioni CONSIP o tramite MEPA fino all'importo previsto dal D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a). per l'affidamento diretto; assistenza tecnica e manutenzione dei mezzi di trasporto; acquisto di materiali di consumo.</p> <p>j. l'autorizzazione all'organo amministrativo a compiere le prestazioni di garanzie reali o personali, le fidejussioni e le concessioni di prestiti nonché l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>immobili, assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti. k. trasformazioni della società, fusioni e scissioni.</p>	<p>immobili, assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti. k. trasformazioni della società, fusioni e scissioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 - AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>13.1 La società, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, è amministrata da un amministratore unico, in possesso di comprovate e adeguate competenze manageriali e comunque in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle vigenti norma in materia. Esso è rieleggibile ai sensi dell'art. 2383 c.c.</p> <p>13.2 La nomina dell'amministratore unico è fiduciaria e di competenza dell'assemblea.</p> <p>13.3 Nell'eventualità che l'amministratore nominato abbia un rapporto di lavoro con la stessa società si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 12, del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p> <p>13.4 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.</p> <p>13.5 L'Amministratore unico dura in carica per il periodo di tre esercizi e decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Qualora, nel periodo suddetto, cessi il mandato del revisore, l'amministratore unico resterà in carica fino al 31 dicembre dell'esercizio in cui è cessato il mandato del revisore. L'amministratore unico dovrà in tal caso convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore in una data antecedente di almeno giorni trenta la scadenza della sua carica.</p> <p>13.6 Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'amministratore unico, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.</p> <p>13.7 L'Amministratore è revocabile dai soci in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.</p> <p>13.8 In ogni caso, lo <i>status</i>, anche economico, dell'Amministratore unico è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 - AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>13.1 La società, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, è amministrata da un amministratore unico, in possesso di comprovate e adeguate competenze manageriali e comunque in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle vigenti norma in materia. Esso è rieleggibile ai sensi dell'art. 2383 c.c.</p> <p>13.2 La nomina dell'amministratore unico è fiduciaria e di competenza dell'assemblea.</p> <p>13.3 Nell'eventualità che l'amministratore nominato abbia un rapporto di lavoro con la stessa società si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 12, del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p> <p>13.4 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.</p> <p>13.5 L'Amministratore unico dura in carica per il periodo di tre esercizi e decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Qualora, nel periodo suddetto, cessi il mandato del revisore, l'amministratore unico resterà in carica fino al 31 dicembre dell'esercizio in cui è cessato il mandato del revisore. L'amministratore unico dovrà in tal caso convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore in una data antecedente di almeno giorni trenta la scadenza della sua carica.</p> <p>13.6 Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'amministratore unico, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.</p> <p>13.7 L'Amministratore è revocabile dai soci in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.</p> <p>13.8 In ogni caso, lo <i>status</i>, anche economico, dell'Amministratore unico è</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina.</p> <p>13.9 All'amministratore unico spetta un compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.</p> <p>L'Importo del compenso è determinato ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 175/2016, pertanto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11 comma 6, rimangono in vigore, per le società costituite successivamente al 1 gennaio 2015, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p> <p>Tale compenso da corrispondere all'amministratore unico non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016.</p> <p>13.10 A norma del comma 9, lettera c) dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>13.11 Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.</p>	<p>interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina.</p> <p>13.9 All'amministratore unico spetta un compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.</p> <p>L'Importo del compenso è determinato ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 175/2016, pertanto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11 comma 6, rimangono in vigore, per le società costituite successivamente al 1 gennaio 2015, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p> <p>Tale compenso da corrispondere all'amministratore unico non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016.</p> <p>13.10 A norma del comma 9, lettera c) dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>13.11 Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>14.1. L'amministratore unico gestisce la società, la rappresenta di fronte a terzi, nonché in giudizio in ogni ordine e grado. Esso compie tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle materie riservate alle decisioni dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>14.1. L'amministratore unico gestisce la società, la rappresenta di fronte a terzi, nonché in giudizio in ogni ordine e grado. Esso compie tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle materie riservate alle decisioni dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 - REVISORE DEI CONTI</p> <p>15.1 La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall'assemblea, che dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili e trovarsi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.</p> <p>15.2 Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>15.3 Il revisore è rieleggibile soltanto per un altro mandato. L'emolumento del revisore è stabilito dai soci all'atto della nomina, fatti salvi i limiti stabiliti dalle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 - REVISORE DEI CONTI</p> <p>15.1 La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall'assemblea, che dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili e trovarsi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.</p> <p>15.2 Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>15.3 Il revisore è rieleggibile soltanto per un altro mandato. L'emolumento del revisore è stabilito dai soci all'atto della nomina, fatti salvi i limiti stabiliti dalle</p>

Nuovo statuto	Statuto Approvato
<p>norme vigenti in materia. A norma dell'art. 11, comma 9, lettera c) è fatto divieto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>15.4 Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del revisore.</p>	<p>norme vigenti in materia. A norma dell'art. 11, comma 9, lettera c) è fatto divieto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p> <p>15.4 Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del revisore.</p>
<p align="center">Art. 16 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E REVOCA DEL REVISORE</p> <p>16.1 Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.</p> <p>16.2 Il revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.</p>	<p align="center">Art. 16 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E REVOCA DEL REVISORE</p> <p>16.1 Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.</p> <p>16.2 Il revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.</p>
<p align="center">Art. 17 - POTERI DEL REVISORE</p> <p>17.1 L'organo di revisione legale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..</p> <p>17.2 Delle verifiche del revisore deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni sottoscritto dall'interessato e dagli eventuali intervenuti.</p>	<p align="center">Art. 17 - POTERI DEL REVISORE</p> <p>17.1 L'organo di revisione legale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..</p> <p>17.2 Delle verifiche del revisore deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni sottoscritto dall'interessato e dagli eventuali intervenuti.</p>
<p align="center">Art. 18 - BILANCIO E UTILI</p> <p>18.1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.</p> <p>18.2 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.</p> <p>18.3 Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso agli enti affidanti almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per la relativa approvazione.</p> <p>18.4 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,</p>	<p align="center">Art. 18 - BILANCIO E UTILI</p> <p>18.1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.</p> <p>18.2 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.</p> <p>18.3 Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso agli enti affidanti almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per la relativa approvazione.</p> <p>18.4 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,</p>

23

Nuovo statuto	Statuto Approvato
saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.	saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
<p style="text-align: center;">Art. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>19.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>19.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, agli enti affidanti ai sensi del presente Statuto.</p> <p>19.3 All'esito della liquidazione e fatte salve le norme vigenti in materia, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.</p> <p>19.4 La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, e sussistendone tutti i presupposti di legge, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dei soci, previo parere degli enti affidanti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>19.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>19.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, agli enti affidanti ai sensi del presente Statuto.</p> <p>19.3 All'esito della liquidazione e fatte salve le norme vigenti in materia, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.</p> <p>19.4 La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, e sussistendone tutti i presupposti di legge, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dei soci, previo parere degli enti affidanti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>20.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, fatta eccezione per quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del Tribunale di Enna. Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente sempre secondo diritto. Per quanto non espressamente dichiarato si rinvia agli articoli 34-35-36-37 del D.Lgs. 17/01/03 n.5, nonché dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile."</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>20.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, fatta eccezione per quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del Tribunale di Enna. Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente sempre secondo diritto. Per quanto non espressamente dichiarato si rinvia agli articoli 34-35-36-37 del D.Lgs. 17/01/03 n.5, nonché dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile."</p>

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SAES – SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1.1. È costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico locale, denominata "SAES - SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI, società a responsabilità limitata, per brevità anche SAES s.r.l."

1.2 La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dei soci.

1.3 La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire ai soci il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

1.4 Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo enti pubblici locali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

1.5 Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, né a mezzo della cessione di quote, né a mezzo di operazioni di aumento del capitale, né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.

1.6 Le vicende societarie sono regolate dal D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione Pubblica) e s.m.i., immediatamente applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.Lgs., come confermato dalla Circolare del Dipartimento Rifiuti presso la regione Siciliana n. 2 del 13 luglio 2017, nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7.

Rilevano altresì l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e s.m.i., per come recepito in Sicilia, la Legge della Regione Siciliana n. 9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), successive modifiche ed integrazioni, le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, e tutta la normativa secondaria di carattere statale e regionale vigente in materia.

1.7. Le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno essere improntate ai principi di evidenza pubblica, trasparenza, massima partecipazione e rotazione. Esse dovranno risultare conformi alle specifiche del modello societario "in-house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Regalbuto.

L'organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o unità locali, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

La società ha durata sino al 31 dicembre 2055, (duemilacinquantacinque) salvo proroga o scioglimento anticipato con delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO

4.1 La società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La società può in particolare operare:

- servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, qui di seguito specificati:
 - ✓ la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
 - ✓ il trasferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
 - ✓ il ritiro ed il trasporto verso gli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);
 - ✓ il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o C.C.R.), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dalle utenze servite, nel rispetto dei Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;
 - ✓ lo spazzamento e il diserbo/scerbamento stradale;
 - ✓ lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze o di contenitori/cassonetti eventualmente posizionati nel territorio;
 - ✓ il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);
 - ✓ il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
 - ✓ la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (C.C.R., isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.);
 - ✓ la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
 - ✓ le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, ivi compreso la rimozione della parietaria da rocce, muri, e in genere dai luoghi pubblici incolti;
 - ✓ l'eventuale spalamento e la pulizia delle strade in caso di innevamento e di condizioni atmosferiche avverse.

- servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.);
- servizi di pulizia degli immobili comunali;
- la gestione del servizio idrico, con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire detto servizio;
- servizi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali dei comuni soci, in particolare di strade e marciapiedi, di manutenzione e gestione delle aree pubbliche comunali destinate alla sosta, e di cartellonistica stradale;
- servizi di manutenzione di beni mobili ed immobili (comprese le scuole) di proprietà dei comuni soci;
- servizi di manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione, efficientamento energetico ed impiantistica negli edifici degli immobili comunali;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- gestione mercati comunali;
- servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto dei comuni soci;
- altri servizi degli enti affidanti volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche tematiche di *innovazione sociale*, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali dei comuni soci e quindi della società.

4.2 Nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli enti affidanti, la società si uniformerà ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4.3 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate ed al funzionamento degli impianti.

4.4 Le attività ed i servizi sopra elencati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4.5 La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalente quale definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016. Pertanto, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà essere relativo allo svolgimento dei compiti affidati dai soci e nell'ambito dei relativi territori di competenza. La produzione ulteriore al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.6 Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 D.lgs. n. 175/2016. Nel caso di cui al comma 4, art. 16, D.lgs. n. 175/2016, la

società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. In caso di rinuncia all'affidamento diretto si applica l'art. 16, comma 6, D. Lgs n. 175/2016.

4.7 La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per come recepito in Sicilia, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo.

4.8 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dai soci, ovvero al di fuori dai territori di competenza degli enti affidanti secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto dalla società, previa approvazione degli enti affidanti, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento diretto.

4.9 Le attività svolte secondo quanto stabilito dal precedente comma, dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività svolte in favore degli enti affidanti, e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto le attività principali.

4.10 In via non prevalente ed in funzione strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, altresì, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, in Italia, beni immobili. La società potrà, altresì, acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, anche all'estero, mobili registrati, mobili, aziende. Essa potrà inoltre:

- promuovere e predisporre campagne di sensibilizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti;
- partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri con esperti nelle aree di attività operative proprie della società, conferire gratuiti patrocinii come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifestazioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della "cosa pubblica", dell'uso cosciente dell'energia, ecc., con il precipuo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cittadino;
- promuovere azioni di pubblicità dell'oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati della società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l'obiettivo del miglioramento della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della valutazione della "customer satisfaction".

4.11 Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri stati o enti territoriali, da enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.

4.12 Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l'attività sociale dei comuni soci e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello societario "in-house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00€), esso è ripartito in quote.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto solo previa deliberazione dei consigli comunali, alle condizioni e nei termini da questi stabiliti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

5.3 Possono essere conferiti alla società, anche in caso di futuri aumenti di capitale, denaro, beni mobili ed immobili, crediti ed in genere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La stima dei conferimenti dei beni in natura e di crediti è regolata, oltre che dall'art. 2465 c.c., dal terzo e dal quarto comma dell'art. 2343 c.c.

Art. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

6.1 Le quote di partecipazione non possono essere cedute a privati, e sono trasferibili soltanto a favore degli enti pubblici locali o consorzi di essi, conferenti i servizi, previo consenso unanime degli altri soci.

6.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'amministratore unico dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. L'amministratore unico, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, comunicare a tutti i soci, risultanti dal registro imprese, l'offerta di vendita. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di quaranta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare alla società.

6.3 L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, se l'operazione è economicamente conveniente ed è congruo il

prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

6.4 Salvo diversa determinazione dell'assemblea, qualora sussistano tutte le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, i finanziamenti effettuati dal socio a favore della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, si considerano infruttiferi.

6.5 La società potrà anche assumere finanziamenti da parte dei soci con obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.

Art.7 – COSTI OPERATIVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1 I soci contribuiscono obbligatoriamente ai costi di gestione del servizio.

7.2 L'attribuzione dei costi del servizio della società tra i soci avviene mediante l'individuazione di una quota per ciascun socio, che rispecchi l'effettiva incidenza del servizio prestato in favore dei singoli Comuni. A tal fine l'organo amministrativo periodicamente individua i centri di costo, definiti come unità che impiegano risorse, mezzi, lavoro e servizi e predispone il piano annuale di gestione.

7.3 Sulla base dell'esigenze finanziarie o della società, la quota di ripartizione dei costi di gestione della Società è definita annualmente, dall'organo amministrativo, con il piano di gestione, che viene trasmesso ai soci prima del 30 giugno.

7.4 La quota annuale di ripartizione è determinata su base previsionale, in relazione ai servizi espletati per gli Enti affidanti, alle effettive risorse impiegate nell'esercizio precedente, rifacendosi ai dati riferibili ad ogni rispettivo centro di costo o altra ragione di spesa. In particolare, in materia di gestione dei rifiuti, la previsione si baserà sulla percentuale di raccolta differenziata prevista, rapportata ai quantitativi di rifiuti urbani e assimilati prodotti nei singoli Comuni, oltre che sulle effettive risorse impiegate nell'esercizio precedente.

Nella predisposizione del piano di gestione annuale, l'organo amministrativo tiene conto dell'eventuale scollamento, negli ultimi due esercizi, tra i costi effettivamente sostenuti dalla società per singolo centro di costo e quelli preventivati, procedendo ad eventuali compensazioni, rettifiche o riallineamenti.

7.5 Il versamento della quota deve essere effettuato da ciascun Socio con ratei mensili, entro la fine di ciascun mese, o entro altra data se appositamente deliberato dall'Assemblea.

Art. 8 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

8.1 La società è sottoposta all'obbligatorio «controllo analogo congiunto».

8.2 Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post").

8.3 Ne consegue che sono attribuiti agli enti affidanti i seguenti poteri:

- il potere di adottare atti di indirizzo vincolanti per l'amministratore unico della società, ovvero indicare le condizioni in presenza delle quali la società può porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte degli enti affidanti stessi;
- il potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dei Centri di Raccolta e di ogni altro servizio affidato alla società, nonché sulla gestione complessiva della società stessa;
- il potere di elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione;
- l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari della società predisposti dall'amministratore unico ed approvati dall'Assemblea.
- la verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e l'eventuale indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;
- il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione;
- il controllo e l'approvazione sui conti annuali del gestore.

8.4 Per consentire ai comuni soci il "controllo analogo congiunto" l'amministratore unico relazionerà periodicamente sulle attività svolte. Con riferimento alla gestione dei rifiuti la relazione dovrà contenere anche l'andamento della raccolta differenziata in rapporto alla produzione complessiva dei rifiuti urbani e assimilati dei singoli comuni e all'impiantistica regionale.

Art. 9 - GESTIONE DEI SERVIZI

9.1 La gestione dei servizi affidati alla società sarà disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che individuerà le modalità attraverso le quali lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto concreto ed effettivo delle norme dello statuto della società e delle previsioni di legge.

9.2 Gli enti affidanti restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statali e regionali, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la società dovrà realizzare, fatte salve in ogni caso tutte le competenze previste in capo ad altri soggetti e/o enti dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

10.1 Sono organi della società:

- 1 l'Assemblea;
- 2 l'Amministratore Unico;
- 3 l'Organo di Controllo.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

11.2 La convocazione dell'assemblea avviene con le modalità stabilite dall'art. 2479 bis del codice civile, mediante spedizione effettuata dall'organo amministrativo a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal registro imprese, ed al revisore dei conti, se nominato, di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata, o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea si riterrà comunque valida qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- l'amministratore unico ed il revisore, se nominati, siano presenti od informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Fintanto che i soci sono due per la regolare costituzione dell'Assemblea sarà comunque necessaria la partecipazione di entrambi i soci.

11.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, per delega scritta valida per singole adunanze, purché non si tratti di amministratore o revisore o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o sindaci o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

11.4 L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale e delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste, sia in materia di quorum costitutivo sia in materia di quorum deliberativo, da norme inderogabili vigenti in materia.

11.5 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso d'assenza od impedimento dell'amministratore unico, la presidenza dell'assemblea è assunta da altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima. L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 L'Assemblea rappresentata dai soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto (ed in particolare i poteri relativi al c.d. controllo analogo congiunto) come sopra disciplinati), nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

12.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.:

- a. l'approvazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti, del bilancio e della distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- c. l'approvazione dell'organigramma aziendale e dell'assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e funzioni;
- d. la nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale, ove obbligatori o se nominati;
- e. le modifiche del capitale sociale, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;
- f. le modifiche dello Statuto, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;
- g. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;
- h. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;
- i. la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo o le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale di oltre $\frac{1}{3}$ (un terzo) ed in generale, il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione o di valore unitario superiore ad euro 40.000, corrispondente al limite per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui al D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a). L'organo amministrativo della società può quindi compiere atti di gestione ordinaria. A titolo meramente esemplificativo, si intendono attività di gestione ordinaria: il pagamento di spese ricorrenti obbligatorie quali stipendi ai lavoratori, spese energetiche e altre similari, delle spettanze dell'amministratore unico, del revisore unico e del medico competente; i contratti e gli acquisti effettuati tramite convenzioni CONSIP o tramite MEPA fino all'importo previsto dal D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a). per l'affidamento diretto; assistenza tecnica e manutenzione dei mezzi di trasporto; acquisto di materiali di consumo.
- j. l'autorizzazione all'organo amministrativo a compiere le prestazioni di garanzie reali o personali, le fidejussioni e le concessioni di prestiti nonché l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili, assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.
- k. trasformazioni della società, fusioni e scissioni.

Art. 13 - AMMINISTRATORE UNICO

13.1 La società, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, è amministrata da un amministratore unico, in possesso di comprovate e adeguate competenze manageriali e comunque in possesso di tutti i

requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle vigenti norme in materia. Esso è rileggibile ai sensi dell'art. 2383 c.c.

13.2 La nomina dell'amministratore unico è fiduciaria e di competenza dell'assemblea.

13.3 Nell'eventualità che l'amministratore nominato abbia un rapporto di lavoro con la stessa società si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 12, del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13.4 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.

13.5 L'Amministratore unico dura in carica per il periodo di tre esercizi e decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Qualora, nel periodo suddetto, cessi il mandato del revisore, l'amministratore unico resterà in carica fino al 31 dicembre dell'esercizio in cui è cessato il mandato del revisore. L'amministratore unico dovrà in tal caso convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore in una data antecedente di almeno giorni trenta la scadenza della sua carica.

13.6 Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'amministratore unico, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.

13.7 L'Amministratore è revocabile dai soci in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.

13.8 In ogni caso, lo *status*, anche economico, dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina.

13.9 All'amministratore unico spetta un compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

L'importo del compenso è determinato ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 175/2016, pertanto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11 comma 6, rimangono in vigore, per le società costituite successivamente al 1 gennaio 2015, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Tale compenso da corrispondere all'amministratore unico non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016.

13.10 A norma del comma 9, lettera c) dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

13.11 Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 14 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

14.1. L'amministratore unico gestisce la società, la rappresenta di fronte a terzi, nonché in giudizio in ogni ordine e grado. Esso compie tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle materie riservate alle decisioni dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Art. 15 - REVISORE DEI CONTI

15.1 La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall'assemblea, che dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili e trovarsi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.

15.2 Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

15.3 Il revisore è rieleggibile soltanto per un altro mandato. L'emolumento del revisore è stabilito dai soci all'atto della nomina, fatti salvi i limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. A norma dell'art. 11, comma 9, lettera c) è fatto divieto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

15.4 Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del revisore.

Art. 16 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E REVOCA DEL REVISORE

16.1 Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

16.2 Il revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

Art. 17 - POTERI DEL REVISORE

17.1 L'organo di revisione legale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

17.2 Delle verifiche del revisore deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni sottoscritto dall'interessato e dagli eventuali intervenuti.

Art. 18 - BILANCIO E UTILI

18.1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

18.2 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

Da "studioragmira@pec.it" <studioragmira@pec.it>
A "protocolloregalbuto@pec.it" <protocolloregalbuto@pec.it>
Data venerdì 21 dicembre 2018 - 12:01

Prot
25398
21/12/2018

PARERE

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE IL PARERE.
CORDIALI SALUTI
LORENZO MIRA

Allegato(i)

PARERE REGALBUTO.pdf (777 Kb)

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre

si è adunato

l'Organo di Revisore Contabile

nelle persone di:

Mira Lorenzo - Presidente;

Angelo Di Bartolo - componente;

Caterina Antonella Furnari - componente.


per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale predisposta dal Responsabile del procedimento Ing. R. Libiano avente ad oggetto " Società per la gestione dei rifiuti in ambito Aro Regalbuto-Centuripe SAES S.r.l.-Approvazione nuovo statuto."

Premesso che

- l'Ente, con pec del 20.12.2018, Protocollo n. 0025315-2018 del 20/12/2018 ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Contabile la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Società per la gestione dei rifiuti in ambito Aro Regalbuto-Centuripe SAES S.r.l.-Approvazione nuovo statuto".
- l'Ente con propria deliberazione n. 68 del 14 dicembre 2015, ha approvato la costituzione delle società SAES ed il relativo statuto;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21/09/2018 è stato approvato il nuovo statuto della S.A.E.S. Sri;

Richiamata

- la nota prot. n. 24454 del 11/12/2018 e successiva nota prot. 25044 del 18/12/2018 con cui la Società SAES s.r.l., in persona dell' Amministratore Unico, Dott.Ing.Zito Daniele, ha comunicato la necessità di procedere alle modifiche di alcuni articoli dello statuto, approvato con la delibera sopra citata, suggerite dal notaio Grazia Fiorenza ;



33

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Visti

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra

esprime all'unanimità

parere favorevole in ordine all' Approvazione del nuovo statuto della SAES S.R.L.


Regaluto li 20/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Lorenzo Mira – Presidente

 40

Dr.ssa Caterina Antonella Furnari – Componente



I sottoscritti consiglieri comunali, facenti parte del gruppo #Regalbutoriparte# ROMANO Maria Carmela, TODARO Santa, MELI Giovanni, BENINATI Mariano Propongono tre emendamenti alla formulata proposta oggetto di trattazione consistente :

- emendamento n°1

1. modifica dell'articolo 4.1 aggiungere dopo

-> Dec. 36/13

-l'eventuale spalamento e la pulizia delle strade in caso di innevamento e di condizioni avverse

La società previa vincolante delibera di assenso da parte del consiglio comunale dell'Ente socio che manifesta l'esigenza, che si farà carico dei maggiori oneri e costi può inoltre operare

- servizi di manutenzione...

emendamento n° 2

2' modifica dell'art. 4.10 aggiungere

nel caso specifico di acquisto di beni immobili o aziende dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci previa delibera consiliare di assenso all'acquisto del comune o dei comuni che ne manifestano la necessita legata al funzionamento del servizio, il quale si assume o si assumono in modo esclusivo tutti i costi ed relativi oneri .

emendamento n° 3

3 modifica dell'art. 12.2 aggiungere

l'acquisto di beni immobili o aziende , previa delibera consiliare del comune o dei comuni che ne manifestano la necessita dovrà essere legata al funzionamento del servizio

ROMANO Maria Carmela
TODARO Santa
MELI Giovanni
BENINATI Mariano

(14)

(2)

Il testo già approvato dal consiglio comunale riporta al punto 12.2 fino al comma a. "12.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.:

a. l'approvazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti, del bilancio e della distribuzione degli utili".

Poiché il consiglio comunale si esprimerà in sede di approvazione del bilancio consolidato, che comprende anche il bilancio delle partecipate, si propone di eliminare il testo "previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti" e, pertanto, di approvare la seguente versione:

"12.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.:

a. l'approvazione del bilancio e della distribuzione degli utili"

RA
Rosario Giuseppe
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Luigi Corbis